

Messaggio

numero

5945

data

3 luglio 2007

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

Richiesta per il rinnovo della concessione alla Cooperativa Elettrica di Faido per l'utilizzazione delle acque pubbliche di superficie del torrente Ceresa negli impianti idroelettrici Ceresa I e II

Signora Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci preghiamo sottoporvi il disegno di decreto legislativo inteso a rilasciare alla Cooperativa Elettrica di Faido la concessione per l'utilizzazione delle acque pubbliche di superficie del torrente Ceresa negli impianti idroelettrici Ceresa I e II.

1. LA POLITICA DI RIVERSIONE DELLE ACQUE

Gestire, valorizzare ed ottimizzare il patrimonio derivante dalla risorsa acqua è fondamentale per il futuro economico e ambientale del nostro Cantone. La politica energetica del Cantone a lungo termine dovrebbe quindi essere impostata su questo indirizzo forte, basato sullo sfruttamento economico della principale risorsa naturale di cui il territorio ticinese dispone. Questo indirizzo è d'altra parte coerente con la politica di utilizzazione parsimoniosa dell'energia elettrica propugnata dalla Confederazione e dall'attuale legge cantonale sull'energia e con il postulato della diversificazione dell'approvvigionamento del Cantone in energia.

Il sostegno alla forza idrica è stato recentemente ribadito nelle decisioni di politica energetica adottate dal Consiglio federale per colmare il previsto deficit in materia di energia. Infatti uno dei 4 pilastri su cui si basa la nuova strategia del Consiglio federale sono appunto le Energie rinnovabili e più precisamente come indicato nel comunicato stampa del Consiglio Federale del 21.02.2007

A lungo termine le forze idriche dovranno diventare il vettore energetico indigeno e rinnovabile più importante per l'approvvigionamento elettrico, tenendo conto degli obiettivi ecologici e di protezione delle acque. La quota delle altre energie rinnovabili nel settore elettrico dovrà essere aumentata in modo tale da raggiungere un mix energetico diversificato e redditizio sia nel settore dell'elettricità che in quello dei riscaldamenti e della mobilità.

Ritornando nel nostro Cantone, ricordiamo che la decisione del 23 dicembre 1958 di recuperare le acque della Biaschina e del Tremorgio, assumendone il Cantone in proprio l'utilizzazione, segnò una svolta nella politica idroelettrica del Ticino.

Essa sancì infatti la volontà del cantone di sfruttare in proprio, ai fini della produzione di energia elettrica, una risorsa naturale che costituisce un bene pubblico di primaria importanza.

A questo scopo fu creata l'Azienda Elettrica Ticinese (AET), quale strumento del Cantone per concretizzare questa volontà.

Questa volontà, che presuppone la riversione (o il riscatto) degli impianti idroelettrici, non si è però mai pienamente concretizzata negli ultimi decenni. Infatti alla scadenza di alcune concessioni, fra le quali quella relativa agli impianti del Lucendro di proprietà dell'Atel (scadenza 31 dicembre 1984, rinnovata con DL del 29 settembre 1988) o quella relativa al Ticinetto di proprietà della SES (rinnovata con DL del 13 giugno 1996), non si procedette alla riversione degli impianti. Solamente in tempi più recenti, e più precisamente il 27 febbraio 2002, con la presentazione del messaggio con cui si rifiutava il rinnovo della concessione alla SES per l'impianto di Ponte Brolla, questo indirizzo di politica energetica è stato riattivato dal Consiglio di Stato e sostenuto dal Parlamento all'unanimità.

Nel citato messaggio no. 5210 venivano dettagliate le modalità di scelta, anche tecnica, degli impianti per i quali far valere il diritto di riversione. Si tratta di tutti gli impianti in fine concessione con una potenza installata superiore a 3 MW, di quelli privati con una potenza installata superiore a 1 MW e preannunciare all'Atel, conformemente alle nuove disposizioni della LUA, l'intenzione di eseguire la riversione delle strutture del Lucendro e Sella (2024).

Forte di questa approvazione, lo scrivente Consiglio ha successivamente a più riprese ribadito la volontà di voler procedere ad una sistematica politica di riversione delle acque al termine del periodo di concessione ed attenersi al principio della parità di trattamento tra i diversi concessionari e questo indipendentemente dalla forma giuridica e dalla localizzazione geografica degli stessi. Questa volontà è stata confermata in documenti programmatici quali il Rapporto sugli indirizzi (2 dicembre 2003: Ticino delle risorse energetiche) e le Linee direttive (novembre 2005; Obiettivo n. 5, scheda n. 1), in diversi messaggi relativi a domande di concessione per lo sfruttamento delle acque a scopi idroelettrici (cfr. messaggi No. 5210 del 27 febbraio 2002, 5388 del 29 aprile 2003 e 5531 del 1° giugno 2004), nei messaggi sui rendiconti dell'AET, come pure nelle risposte a numerosi atti parlamentari.

Il principio della riversione rappresenta dunque l'obiettivo strategico di politica energetica.

2. LE MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLA RICHIESTA DI NUOVA CONCESSIONE

Il 31 dicembre 2006 sono giunte a scadenza la Concessione rilasciata dal Gran Consiglio con DL del 21 febbraio 1967 e quella rilasciata dal Consiglio di Stato con risoluzione governativa del 10 marzo 1987 accordata alla Cooperativa Elettrica di Faido (CEF) per l'utilizzo delle acque del torrente Ceresa per la produzione di energia elettrica nelle centrali di Ceresa I e II.

L'impianto Ceresa della Cooperativa Elettrica di Faido dispone di una potenza installata di 2 MW e la sua potenza lorda media risulta essere superiore a 1 MW. La richiesta di rinnovo della concessione, inoltrata dalla CEF in data 13 aprile 2004 (FU 32/2004 del 20 aprile 2004) è congruente con la decisione del Gran Consiglio indicata nel messaggio di Ponte Brolla. Essa è stata di conseguenza approvata preventivamente anche dall'AET (lettera del 6 maggio 2004).

A titolo abbondanziale ricordiamo che anche nell'ambito della politica energetica nazionale sono stati espressi chiari intendimenti per la promozione dell'uso di fonti energetiche indigene e rinnovabili (vedi Legge federale sull'energia del 26 giugno 1998, Ordinanza

federale sull'energia del 7 dicembre 1998 e progetto di Legge federale sull'approvvigionamento elettrico adottato dalle camere federali il 23 marzo 2007). Attraverso il Programma Energia 2000 dapprima e SvizzeraEnergia in seguito, la Confederazione ha proposto una serie di misure atte fra l'altro al promozione dell'utilizzazione della forza idrica per la produzione di elettricità. In questo contesto è dato spazio alla produzione decentralizzata di energia elettrica attraverso piccoli impianti di interesse soprattutto regionale e locale in grado di utilizzare in modo razionale la forza idrica. Il mantenimento dell'impianto idroelettrico Ceresa, esistente da oltre mezzo secolo, concorda pienamente con gli intendimenti generali di politica energetica e ne propone una concreta applicazione, mantenendo in esercizio un impianto a carattere regionale contraddistinto anche da costi di produzione interessanti.

3. CENNI STORICI (dati e notizie dal libro di Plinio Grossi; Primi in luce; Cooperativa Elettrica Faido 1989)

La cooperativa elettrica di Faido venne fondata nel 1889 per assicurare al borgo di Faido l'illuminazione elettrica. Per far ciò dapprima si pensò di sfruttare, come forza motrice, le acque del riale Cabbio, utilizzando quale stabile per le macchine il vecchio mulino Gianella. I risultati ottenuti dalle prove eseguite furono deludenti in quanto le portate del corso d'acqua apparvero subito troppo esigue per far fronte alle necessità presenti e future dell'impianto. Le attenzioni si rivolsero in seguito alla Piumogna che, malgrado risultasse un po' lontana dal paese, presentava deflussi molto interessanti. L'opinione pubblica accolse molto favorevolmente l'idea e dopo le necessarie verifiche progettuali il 7 luglio 1889 il Patriziato di Faido diede la necessaria concessione all'occupazione del suo terreno per la derivazione d'acqua.

I lavori di costruzione iniziati nel mese di luglio del 1889 furono conclusi alla fine di novembre dello stesso anno. In questo breve lasso di tempo fu scavato un primo bacino nella roccia, un secondo bacino profondo 7 m ed avente una capacità di 40 m³, un ponte di ferro lungo 10 m sopra la Piumogna, un canale lungo 36 m, la condotta forzata lunga 303 m con una pendenza del 40% e la casa delle macchine dove fu installata una turbina ed una dinamo da 45 CV. L'impianto venne ufficialmente inaugurato l'8 dicembre 1889. Negli anni seguenti l'aumento degli abbonati e necessità di migliorare l'illuminazione pubblica nel 1918 si esaminò il problema della costruzione di "una nuova centrale elettrica utilizzando le acque del riale Ceresa, che discende dalla valle di Predelp".

Si studiò pure, nel 1922, la possibilità di potenziare l'impianto della Piumogna. Tuttavia con la costruzione dell'impianto del Piottino, le Officine elettriche ticinesi (OFELTI), avvalendosi della concessione ricevuta il 31 maggio 1928 per lo sfruttamento delle acque del Ticino con tutti gli affluenti di destra da Rodi a Lavorgo, espropriarono l'impianto della Piumogna, le cui acque vennero immesse nel canale di adduzione alla centrale di Lavorgo. L'espropriazione obbligò la CEF a cercare altrove la possibilità di disporre dell'acqua per una utilizzazione in proprio.

Furono così avviate delle trattative con le FFS, beneficiari di una concessione cantonale sulle acque della Leventina sino a Lavorgo. Le negoziazioni si conclusero con la firma della Convenzione del maggio 1925 con la quale le FFS concedevano, conformemente ai dispositivi del capitolato di Concessione, alla CEF lo sfruttamento delle acque del riale Ceresa in regime di sottoconcessione e ciò fino al 31 dicembre 1958.

Il 31 marzo 1931 fra la Cooperativa elettrica di Faido e le OFELTI venne stipulata una convenzione per il riscatto dell'impianto idroelettrico della Piumogna ed il 23 ottobre 1931 la centrale Piumogna venne definitivamente messa fuori esercizio.

Passarono tuttavia diversi anni prima che la Cooperativa, che nel frattempo copriva il proprio fabbisogno in energia elettrica direttamente dall'OFELTI, avviasse le pratiche per la costruzione della centrale Ceresa.

Infatti solamente con la riunione del 2 maggio 1948 il comitato della CEF esaminò il progetto di massima con due varianti e diede il proprio consenso per la realizzazione del nuovo impianto idroelettrico Ceresa. I lavori di costruzione iniziarono nel corso del 1948.

Il progetto prevedeva lo sfruttamento idroelettrico del tratto di torrente tra il bacino di Predelp (livello medio 1673.65 m s.m.) e la centrale a quota 804.5 m s.m., in territorio di Faido al confine con il comune di Marengo. Il 4 ottobre 1950 la centrale Ceresa entrava in esercizio provvedendo al completo servizio di elettricità per il comune di Faido, ed in seguito anche per Marengo.

Dal 1950 al 1954 la produzione dell'impianto sopperì ai bisogni del Comune, con una certa eccedenza che venne ceduta all'ATEL. Tuttavia lo sviluppo avuto dalla zona servita dalla Cooperazione costrinse presto l'azienda a ricorrere ad energia di integrazione durante parecchi mesi all'anno.

Il 10 marzo 1958 la Cooperativa inoltrò istanza di rinnovo della concessione. Le questioni allora pendenti (riscatto della Biaschina, costituzione dell'Azienda Elettrica Ticinese, definizione della politica idroelettrica cantonale) provocarono un rinvio nell'esame della domanda. Il messaggio concernente il rinnovo della concessione venne licenziato dal Consiglio di Stato solamente il 22 dicembre 1967 ed il Gran Consiglio accordò la concessione alla CEF con decreto legislativo del 21 febbraio 1968.

La concessione in questione autorizzava l'utilizzo delle acque del riale Ceresa da Predelp fino alla Centrale alla centrale ubicata in territorio di Faido al confine fra questa località e Marengo. La forza utilizzabile media calcolata venne fissata in 1780 HP (corrispondenti a 1.3 MW) e la durata della concessione venne fissata in 40 anni a decorrere dal 1° gennaio 1967.

In concomitanza con i festeggiamenti dei 100 anni della CEF in data 6 novembre 1986 la Cooperativa elettrica di Faido chiese l'estensione della Concessione al tratto di fiume che va dallo scarico della centrale Ceresa 1 alla confluenza con il fiume Ticino. L'idea era quella di sfruttare il salto di ca. 80 metri esistente fra la centrale Ceresa I ed il fiume Ticino utilizzando le acque già turbinate e quelle del bacino imbrifero intermedio da captare accanto alla centrale.

La concessione per una durata di 20 anni, con scadenza il 31 dicembre 2006 venne rilasciata dal Consiglio di Stato il 10 marzo 1987. La potenza lorda media concessa per l'impianto Ceresa II fu calcolata in 208 kW (283 CV). Il nuovo impianto venne inaugurato ufficialmente l'8 dicembre 1989, esattamente un secolo dopo la messa in servizio della prima centrale della Piumogna della Cooperativa Elettrica di Faido.

4. STATO DI CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI CERESA I E II

Gli impianti idroelettrici di Ceresa 1 e 2 sono attualmente composti dalle seguenti opere:

Ceresa 1:

- ***Bacino d accumulazione in zona Predelp***

Il bacino consiste in due vasche aperte interconnesse da un canale a quota 1674.40 m s.m. Originariamente (progetto del 1948) era presente solo una vasca di 1888 m³.

L'ampliamento successivo con la realizzazione della seconda vasca di 1780 m³ venne realizzato nel periodo compreso fra il 1979 ed il 1980. Lo stramazzo del troppo pieno è

fissato a quota 1674.90, mentre il livello minimo per l'operatività delle turbine risulta di 1672.40. Le pareti verticali delle vasche sono realizzate in calcestruzzo rivestito in pietra naturale. Il bacino di accumulazione giornaliera è alimentato dal riale Ceresa tramite una presa d'acqua dimensionata per una portata massima di 0.3 m³/s. All'uscita del bacino ed in corrispondenza dell'inizio della condotta è installata una valvola a farfalla con chiusura automatica.

- **Condotta forzata interrata**

La tubazione, del diametro variabile da 368 a 318 mm e di lunghezza pari a 2470 m, è in acciaio. Gli spessori sono anch'essi variabili tra 5 e 13 mm

- **Centrale**

L'edificio della centrale ha una pianta a forma di elle. All'interno del quale troviamo la sala macchine, con i due gruppi turbina Pelton - generatore, il locale misure, il locale trasformatori ed un ufficio con le strumentazioni di comando degli impianti. La quota del pavimento della centrale risulta a 804.50 m s. m. Lo scarico delle acque turbinate avviene attraverso una tubazione di diametro 50 cm e due diramazioni. Un primo ramo della condotta, avente diametro 50 cm, raggiunge la vasca di carico da dove parte la condotta forzata per la centrale Ceresa 2, il secondo ramo conduce allo sfioratore verso il riale Ceresa. Accanto alla centrale troviamo la stazione di trasformazione 50/16 kV ed un edificio con i magazzini della CEF.

Nella centrale Ceresa 1 si trovano due turbine Pelton ad un getto di 957 kW di potenza ciascuna. La quota dell'asse della macchina è fissato a 805.30 m s.m. Prima delle turbine esiste una valvola come organo di chiusura di sicurezza. I due gruppi turbina/generatore sono stati recentemente revisionati ed ammodernati, pertanto sono in un ottimo stato di conservazione.

I due generatori asincroni aventi una potenza di 1.14 MVA ciascuno sono accoppiati direttamente alle turbine. Due trasformatori di blocco di potenza 1.25 MVA sono annessi ai generatori. Gli armadi di comando e l'interruttore non si trovano direttamente nel locale macchina, bensì nell'apposita sala comandi. Il comando della turbina è totalmente automatico ed è in funzione del livello del bacino d'accumulazione di Predelp o del programma di produzione richiesto dal fabbisogno della rete locale/regionale.

Ceresa 2:

- **Opera di presa tirolese sul riale Ceresa a quota 806.00 m s.m. e dissabbiatore esterno**

L'acqua del bacino imbrifero intermedio tra Predelp e la centrale Ceresa 1 viene captata nella presa tirolese a quota 806 m s.m. La griglia, che evita che corpi galleggianti entrino nella condotta forzata, ha dimensioni 1.80 x 1.50 m. Dopo la captazione del riale segue un dissabbiatore di ca. 20 m di lunghezza ed un tubo di collegamento 50 cm allo sfioratore, dov'è installata la griglia d'entrata 1.80 x 1.40 m per la vasca di carico. Nel dissabbiatore è inoltre presente una paratoia di spurgo 60 x 60 cm, che permette le operazioni di spurgo del dissabbiatore direttamente nel riale. Il dispositivo per il rilascio di un deflusso minimo continuo di 30 l/s (misurati alla confluenza con il fiume Ticino , secondo la concessione del 1987) è realizzata da un rubinetto DN 15 cm. Restano riservati valori inferiori nel caso di magra, durante i quali il deflusso naturale nel corso d'acqua non raggiunge il limite fissato, ritenuto che non venga derivata acqua alla presa dell'impianto idroelettrico.

- **Vasca di carico**

La vasca è ubicata subito a valle dello sfioratore. Essa viene alimentata sia dall'acqua turbinata nella centrale Ceresa 1 che dalla presa d'acqua tirolese. Il volume utile della vasca risulta di ca. 110 m³. La vasca è realizzata in cemento armato ed è totalmente coperta, in modo da ampliare il piazzale davanti alla centrale. Lo sfioratore a quota 802.76 m s.m. versa direttamente nel riale Ceresa; il livello medio della vasca è a quota 802.25. All'uscita della vasca ed in corrispondenza dell'inizio della condotta è installata una valvola a farfalla a chiusura automatica. Dalla vasca esce sul riale un tubo 30 cm per lo spurgo.

- **Condotta forzata interrata**

La condotta forzata che parte dalla vasca di carico fino alla nuova centrale in riva al fiume Ticino è completamente interrata. La tubazione, del diametro di 500 mm e di una lunghezza di ca. 390 m, è eseguita in materiale PIV, cioè una resina in poliestere (P) e riempimento insaturo (I), rinforzata con fibre di vetro (V). Accanto alla condotta sono posati tubi per i cavi di telecomando dalla centrale Ceresa 1 alla centrale Ceresa 2.

- **Centrale con un gruppo turbina e generatore**

La centrale si trova sulla riva del Ticino. Tale posizione è scaturita dal criterio progettuale di ottenere il salto massimo con la minima lunghezza della condotta forzata. L'edificio della centrale è un monocale in calcestruzzo, che contiene il gruppo turbina/generatore, i quadri di comando, i quadri di media tensione ed il trasformatore dell'impianto. L'acqua turbinata defluisce direttamente nel fiume Ticino attraverso un tubo in cemento avente un diametro di 70 ed una lunghezza di ca. 10 m.

La turbina installata nella centrale Ceresa 2 è una Pelton a due getti con una potenza di 250 kW. È stata scelta tale tipo di turbina poiché essa può produrre energia con un buon grado di rendimento anche per piccole portate d'acqua (80 l/s). La quota dell'asse della macchina è fissata a 732.75 m s.m. e tiene conto di una piena nel fiume Ticino. Il sistema è inoltre munito di una valvola, ubicata prima della turbina, quale organo di sicurezza.

Il generatore asincrono con una potenza di 300 kW è accoppiato direttamente alla turbina ed un trasformatore di blocco della medesima potenza è annesso al generatore. Gli armadi di comando e l'interruttore si trovano direttamente nel locale macchina. Il comando della turbina è totalmente automatico ed avviene in funzione del livello della vasca di carico.

L'energia elettrica prodotta viene trasportata tramite un cavo ed un allacciamento alla vicina linea esistente di 8/16 kV.

5. LE CONCESSIONI CERESA I E II ED IL CONTESTO LEGISLATIVO

5.1 Concessione GC

Il prelievo d'acqua pubblica di superficie dal riale Ceresa in zona Predelp attualmente è accordato sulla base della Concessione rilasciata dal Gran Consiglio con Decreto Legislativo del 21 febbraio 1968. La concessione venne allora rinnovata per un periodo di 40 anni a decorrere dal 1° gennaio 1967, ed è quindi giunta a scadenza lo scorso 31 dicembre 2006. Come già accennato in precedenza, nella descrizione cronologica dell'impianto, la prima istanza di rinnovo venne presentata il 10 marzo 1958.

Fino al 31 dicembre 1958 lo sfruttamento delle acque era infatti regolato dalla Convenzione fra le FFS e la CEF del 1925, stipulata quale sottoconcessione del capitolato di Concessione tra Ferrovie del Gottardo ed il Cantone Ticino del 1909.

5.2 Concessione CdS

Il secondo prelievo sul riale Ceresa a Faido, a lato della centrale Ceresa realizzato nel 1950, è stato invece autorizzato, assieme allo sfruttamento delle acque captate a Predalp e turbinate nella centrale, per il salto fino alla confluenza con il fiume Ticino solamente più tardi. E più precisamente con risoluzione del Consiglio di Stato del 10 marzo 1987. Questa seconda concessione venne rilasciata dal Governo, in quanto a questi spettava la competenza per il rilascio delle concessioni per forza motrice inferiore a 300 cavalli (CV). La forza motrice computabile per l'impianto Ceresa II venne stabilito in 283 CV. La durata della Concessione venne fissata in soli 20 anni, allineando la scadenza della concessione per l'impianto Ceresa II a quella dell'impianto Ceresa I.

6. RICHIESTA DI RINNOVO

6.1 Procedura di rinnovo

I lavori preparatori che hanno condotto alla presentazione della domanda di rinnovo hanno preso avvio alla fine del 2002, con un primo contatto da parte della CEF con l'ufficio cantonale competente. In seguito nel corso del 2003 la CEF ha incaricato IM Ingegneria Maggia SA di Locarno, di redigere la documentazione necessaria per la presentazione della domanda di rinnovo della concessione per l'utilizzazione delle acque del riale Ceresa negli impianti idroelettrici esistenti di Ceresa I e II.

Nel contempo la Cooperativa ha confermato, con lettera del 3 novembre 2003, l'intento di continuare l'esercizio dell'impianto anche dopo la scadenza della concessione, fissata al 31 dicembre 2006, e di chiederne quindi il rinnovo.

La richiesta ufficiale di rinnovo della concessione è stata formalizzata in data 13 aprile 2004 con la consegna della documentazione completa per la richiesta di rinnovo. Domanda di rinnovo che, adempiendo la Legge sull'utilizzazione delle acque (LUA del 7 ottobre 2002), è stata pubblicata sul Foglio Ufficiale FU no. 32/2004 di martedì 20 aprile. Gli atti sono stati depositati presso le Cancellerie municipali dei comuni di Mairengo e Faido e presso l'Ufficio dell'energia del Dipartimento delle finanze e dell'economia per un periodo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Al termine del periodo di pubblicazione i Municipi summenzionati hanno comunicato il loro accordo ed il loro sostegno per il rinnovo della Concessione.

La domanda per il rinnovo della Concessione è anche stata sottoposta all'esame dell'Azienda elettrica ticinese (AET). Il Consiglio d'amministrazione dell'AET con decisione del 5 maggio 2004 ha deliberato di rinunciare ad esercitare il diritto di riversione sugli impianti idroelettrici di Ceresa 1 e 2 e questo conformemente alle decisioni assunte dal Gran Consiglio nell'ambito del messaggio concernente la riversione dell'impianto di Ponte Brolla (messaggio 5210 del 27.02.2002 e DL del 23 aprile 2002).

In data 2 giugno 2004 la CEF ha organizzato una presentazione della documentazione per il rinnovo della Concessione ed una visita degli impianti per permettere un approccio concreto.

Alla giornata di presentazione sono stati invitati i rappresentanti dei servizi dell'amministrazione cantonale coinvolti nella procedura, le associazioni interessate (FTAP, ProNatura, WWF) e le autorità comunali di Faido e Marengo.

La Federazione Ticinese per l'Acquicoltura e la Pesca (FTAP) ha declinato l'invito, esprimendo nel contempo l'opposizione al rinnovo e l'intenzione di non entrare nemmeno in discussione se le basi di partenza (in particolare per quanto concerne il rilascio di

deflussi minimi) fossero quelle presentate nella documentazione di rinnovo dell'aprile 2004.

6.2 Contenuti principali della richiesta di rinnovo

L'attuale impianto idroelettrico Ceresa produce in totale quasi 11 milioni di chilowattora, con la produzione annua media di 10.0 mio kWh per la centrale Ceresa 1 e di 0.96 mio kWh per la centrale Ceresa 2. Questa produzione è ottenuta in virtù delle concessioni attuali, che non prevedono un rilascio di dotazione a Predelp, mentre prevedono 30 l/s nel riale a lato della centrale Ceresa 1, misurati alla confluenza con il fiume Ticino.

Tenuto conto dell'interessante contributo per l'economia del Comune e per la valle, ma anche del valido contributo nell'ambito della politica energetica di produzione di energia rinnovabile, la CEF aveva perciò chiesto, in un primo momento, di poter rinnovare le concessioni per l'utilizzo delle acque del riale Ceresa mantenendo le attuali caratteristiche dell'impianto e gli attuali rilasci di dotazione.

Tuttavia, dall'entrata in vigore della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC) il rilascio di ogni concessione per l'utilizzazione delle acque deve ottemperare ai nuovi disposti concernenti la garanzia del mantenimento di adeguati deflussi residuali a valle del prelievo. In base all'idrologia naturale del Riale Ceresa, i deflussi minimi secondo l'art. 31 cpv. 1 LPAC ammonterebbero a 67 l/s per la presa a Predelp dell'impianto Ceresa I e a 98 l/s per la presa tirolese dell'impianto Ceresa II. Deflussi minimi inferiori a quelli summenzionati possono essere autorizzati unicamente tramite l'applicazione di una deroga prevista dalla Legge federale sulla protezione delle acque; nella fattispecie della deroga concessa nell'ambito di una pianificazione per la protezione e l'utilizzazione del territorio di una regione limitata ai sensi dell'articolo 32 lett. c della LPAC. La richiesta di rinnovo della concessione presentata contiene dunque anche la richiesta di deroga citata.

7. VALUTAZIONI AMBIENTALI

7.1 Applicazione della Legge federale sulla protezione delle acque

Il rinnovo di una concessione è giuridicamente equiparato al rilascio di una nuova concessione. Benché il rilascio della concessione per l'utilizzazione delle acque sia disciplinato dalla legge federale sulle forze idriche, le esigenze stabilite dagli articoli 30 a 36 della legge federale sulla protezione delle acque (LPAC, del 24 gennaio 1991) devono comunque essere soddisfatte anche per i prelievi effettuati a fini di produzione idroelettrica.

Il torrente Ceresa è un corso d'acqua permanente all'altezza di entrambi i due prelievi per i quali si richiede il rinnovo della concessione. Considerata l'importanza dei prelievi richiesti e lo scopo degli stessi, risulta necessario ottemperare segnatamente ai disposti di cui agli articoli 31 a 35 LPAC.

Si tratta in particolare di verificare che nel corso d'acqua soggetto a prelievo venga garantito un deflusso residuale adeguato alla salvaguardia delle componenti naturali e paesaggistiche, tenuto conto degli interessi economici e di approvvigionamento energetico a favore della captazione d'acqua.

La potenza installata maggiore di 300 kW determina inoltre la necessità di sentire anche il parere della Confederazione (art. 35 cpv. 3 LPAC).

7.2 Richiesta di deroga ai sensi dell'art. 32 lett. c LPAc da parte della CEF

La CEF ha quindi presentato una prima proposta di piano di protezione e di utilizzazione dove la quantità d'acqua di dotazione che non viene rilasciata in un riale definito come ecologicamente poco interessante, ma che viene utilizzata per produrre una energia rinnovabile e dunque a sua volta pregiata, viene compensata tramite la tutela e la rivitalizzazione di un biotopo ecologicamente pregiato in zona Bolla presso Faido. Secondo le valutazioni ambientali espletate e presentate in una specifica perizia idrobiologia dal titolo "Valutazione dell'ecosistema fluviale del Riale Ceresa e impatti di differenti deflussi su di esso" (EcoControl, marzo 2004) la situazione attuale del riale Ceresa sarebbe accettabile e la tutela e gestione del biotopo, nell'ambito di un piano di protezione e utilizzazione del territorio, compenserebbero il minor deflusso di acqua del riale Ceresa.

A sostegno di questa tesi vengono indicati diversi elementi specifici:

- nei tratti di riale dove esso esplica una funzione di elemento paesaggistico, il corso d'acqua non risulta mai completamente secco (anche in periodi estremamente secchi come nel 2003). Per esempio, subito a valle del bacino di ritenzione il riale si riforma grazie ad infiltrazioni e ad un apporto di un ulteriore braccio laterale; a Mairengo grazie ai contributi di riali laterali, alcuni ben visibili dal ponte principale
- non esistono immissioni inquinanti sul tracciato in esame, per cui sono rispettate le esigenze di qualità delle acque
- in zona Osco la conformazione dell'alveo a pietraia non permette all'acqua di emergere in maniera continua e consistente nemmeno con portate prossime ai minimi deflussi minimi previsti dalla LPAc (così come mostrato nella prova di dotazione del maggio 2003), per cui comunque in quel tratto il riale risulterebbe di modesto valore ecologico (con particolare riferimento alla fauna ittica)
- per via della conformazione molto piatta della curva di durata, l'incremento di produzione di energia degli impianti che si ottiene a discapito delle acque di dotazione secondo la LPAc risulta notevole (fino ad un 50% in più!).

Il primo piano di protezione e utilizzazione del territorio proposto dalla CEF prevedeva dunque di compensare uno sfruttamento maggiore delle acque del riale Ceresa tramite la tutela e la rivitalizzazione di un biotopo umido ecologicamente interessante lungo il Ticino, di ca. due ettari, ubicato in zona Bolla a cavallo del confine fra Faido e Chiggiogna.

7.3 Proposte di modifiche da parte dell'autorità cantonale

Sulla base della documentazione consegnata nell'aprile 2004, del sopralluogo, delle informazioni raccolte e delle valutazioni espletate, i servizi cantonali competenti hanno evidenziato la necessità di presentare alcuni approfondimenti e soprattutto di definire ulteriori misure di compensazione per il piano di protezione e di utilizzazione, con particolare riferimento alla necessità di istituire un deflusso minimo a partire dalla presa di Predelp. Queste posizioni e richieste vennero comunicate in data 23 luglio 2004 con una lettera alla CEF in cui si evidenziava la mancanza delle premesse necessarie per il prosieguo della procedura di rinnovo della concessione. In particolare si rendeva attenti l'istante sull'assenza di un'adesione di massima alla richiesta di deroga da parte dell'amministrazione cantonale, ciò che avrebbe precluso a priori il buon esito a livello federale. Si richiese perciò la presentazione di una documentazione aggiuntiva sulla base delle richieste indicate nel dettaglio nei preavvisi dei servizi cantonali sintetizzate nei seguenti temi principali:

- migliore definizione delle condizioni idrologiche ed ecologiche naturali
- determinazione delle caratteristiche idrologiche e ecologiche, con relative implicazioni energetiche e finanziarie, di scenari di dotazione uguale e superiori all'art. 31 cpv. 1 della Legge federale sulla protezione delle acque per un apprezzamento di un aumento delle dotazioni conformemente all'art. 33 LPAc;
- approfondimento della situazione idrologica e dell'influenza di diverse dotazioni sulla tratta soggetta a infiltrazioni;
- presentazione di una nuova proposta di dotazione adeguata, riferita in particolare alla presa di Predelp, e di nuovi oggetti per una compensazione, nell'ambito della deroga ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 della LPAc (protezione e utilizzazione del territorio).

7.4 Prese di posizione di enti e associazioni

Gli enti e le associazioni ambientali interessate, come già detto in precedenza sono state coinvolte direttamente dalla CEF ed hanno comunque preso visione degli incarti depositati nei Comuni o presso l'ufficio dell'energia durante il periodo di pubblicazione.

La FTAP con lettera del 30 aprile 2004 all'Ufficio dell'energia si è dichiarata contraria al rinnovo della concessione ed alla possibilità di deroga come presentata nella documentazione di rinnovo dell'aprile 2004.

7.5 Documentazione integrativa e nuovo Piano di protezione e di utilizzazione

Sulla base delle richieste presentate dai servizi cantonali la CEF ha dato in seguito avvio ad indagini supplementari, studi e prove di dotazione che sono culminate nel febbraio 2006 con la consegna della documentazione comprensiva di Relazione tecnica integrativa e complemento della Perizia idrobiologia.

Le conclusioni principali che si evincono dai rapporti forniti sono le seguenti:

- la perizia idrobiologica conclude che, complessivamente, si può ritenere che il rilascio di deflussi di entità crescente dal bacino di Predelp non porta benefici sensibili, ma soprattutto concreti, in termini di fruibilità della parte superiore del torrente (a valle del bacino) da parte delle trote, se non, parzialmente, a partire da deflussi superiori indicativamente a 100 l/s.
- le informazioni relative alla tratta soggetta ad infiltrazioni indicano che l'aumento del rilascio di dotazione determina un graduale ruscellamento superficiale. La granulometria del fondo non permette la costituzione di un alveo regolare; l'acqua si disperde in tanti rigagnoli. A partire da un rilascio di 30 l/s si formano piccole pozze, non adatte ad ospitare fauna ittica ma comunque propizie per accogliere invertebrati e anfibi. Questo fatto riveste un'importanza rilevante e concreta per quanto riguarda il corso d'acqua quale biotopo ai sensi della LPN.
- anche nella tratta del riale a valle della centrale Ceresa 1, le valutazioni idrobiologiche portano a concludere che il miglioramento ottenibile tramite l'aumento delle dotazioni testate è minimo. In generale per ottenere benefici significativi dell'habitat disponibile per la fauna ittica, è necessario un deflusso residuale dell'ordine di 100 l/s, ciò che corrisponderebbe effettivamente all'applicazione virtuale dell'art. 31 cpv. 1 LPAc (98 l/s) alla presa tirolese presso la centrale Ceresa 1, se ne venisse richiesto il rinnovo di concessione.

Tenuto conto di queste conclusioni la CEF ha proposto quindi un nuovo piano di protezione e di utilizzazione articolato nella seguente maniera:

- un deflusso minimo di 15 l/s dal bacino di Predelp;
- la rinuncia alla captazione delle acque per l'impianto Ceresa II all'altezza della Centrale di Ceresa I;
- la realizzazione di un passaggio per pesci a livello della briglia esistente sul fiume Ticino a Faido;
- interventi di ripristino delle condizioni naturali del tratto di riale accanto alla centrale Ceresa I.

7.6 Presa di posizione e approvazione del Piano di protezione e di utilizzazione

Il nuovo Piano di protezione e di utilizzazione ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 della LPAc è stato sottoposto ai servizi cantonali competenti ed all'Ufficio federale dell'ambiente per presa di posizione.

A livello cantonale, il principio di definire misure compensative sullo stesso corso d'acqua soggetto a prelievo e alla deroga richiesta (da 67 l/s -art. 31 cpv. 1 LPAc- a 15 l/s), responsabile di un impatto negativo sulla fauna ittica principalmente nella tratta bassa del torrente, sulle componenti naturali del corso d'acqua (popolazioni di invertebrati e anfibi) e sulle caratteristiche paesaggistiche del comparto, è stato valutato positivamente. La rinuncia del prelievo in zona Ceresa I permette infatti la liberazione delle acque del bacino imbrifero intermedio, ciò che determinerà una maggiore variabilità dei deflussi nella tratta sottostante. D'altra parte è altresì vero che il deflusso minimo garantito nella tratta citata resterà ad ogni modo sensibilmente inferiore di quanto si otterrebbe sia tramite il rilascio di una nuova concessione per il prelievo al quale la CEF rinuncia (dotazione art. 31 cpv. 1 LPAc di 98 l/s), sia di quanto si otterrebbe tramite il rilascio di una dotazione conforme all'art. 31 cpv. 1 LPAc da Predelp (67 l/s). La deroga richiesta determinerebbe uno scadimento delle condizioni di vita per la fauna ittica e per la biocenosi acquatica in generale, oltre che un impoverimento del comparto dal punto di vista paesaggistico (con particolare riferimento alla bella stagione).

Per questi motivi i servizi cantonali hanno vincolato il loro sostegno al piano di protezione e di utilizzazione a due condizioni dalla valenza differenziata. Agli effetti mitigativi ottenibili tramite la rinuncia al prelievo inferiore è stato giudicato opportuno abbinare, come proposto dall'istante, una misura puntualmente riferita ad un miglioramento delle condizioni della fauna ittica, in questo caso un passaggio attraverso la briglia sul fiume Ticino non lontano dalla foce del torrente oggetto di utilizzazione. A ciò è stata nondimeno associata l'ulteriore richiesta di una dotazione estiva accresciuta a livello del prelievo di Predelp (da 15 a 30 l/s), in funzione di considerazioni legate alla tutela della natura (specie acquatiche oltre che i pesci) e del paesaggio.

In conclusione, sulla base delle seguenti considerazioni:

- gli impatti sulla fauna ittica legati alla diminuita dotazione sono compensati dalla scala di monta nella briglia sul Ticino a Faido;
- gli impatti sulla natura e il paesaggio legati alla diminuita dotazione sono compensati dalla rinuncia al prelievo presso Mairengo e soprattutto dalla dotazione estiva di 30 l/s;
- i miglioramenti delle condizioni naturalistiche, paesaggistiche e della fauna ittica ottenibili tramite ulteriori aumenti della dotazione rilasciata dal bacino di Predelp non paiono giustificare l'importanza della perdita di produzione totale dell'impianto

idroelettrico;

il Cantone ha espresso preavviso favorevole al rilascio di una dotazione di 15 l/s dal bacino di Predelp quale deroga ai sensi dell'articolo 32 lettera c LPAc alle condizioni così riassunte:

1. la rinuncia alla seconda captazione in zona Ceresa 1 e relativo intervento di ripristino delle condizioni naturali dell'alveo;
2. il rilascio di una dotazione estiva di 30 l/s dal bacino di Predelp (15 l/sec dal 1° ottobre al 31 marzo e 30 l/s dal 1° aprile al 30 settembre);
3. la garanzia della libera migrazione dei pesci all'altezza della briglia sul fiume Ticino in zona Faido.

L'Ufficio federale dell'ambiente con lettera del 6 luglio 2006 in forma preliminare si è espresso positivamente sulla proposta presentata dal Cantone, sottolineando in particolare: *"...riteniamo che l'aumento del prelievo venga ampiamente compensato dalle misure di protezione supplementari e che i requisiti materiali posti alla pianificazione della protezione e dell'utilizzazione delle acque siano soddisfatti."*

Sulla base di queste prese di posizione il Dipartimento del territorio ha istituito formalmente il Piano di protezione e di utilizzazione tramite risoluzione del 22 agosto 2006. Nel contempo s'invitava la CEF a presentare la necessaria documentazione finale da sottoporre al Consiglio federale quale autorità competente per l'approvazione.

La richiesta per l'approvazione, corredata dalla documentazione completa è stata inoltrata al Consiglio federale con lettera del Consiglio di Stato del 19 dicembre 2006.

Nella seduta del 16 marzo 2007 il Consiglio Federale ha infine approvato il Piano di protezione e di utilizzazione.

8. PONDERAZIONE DEGLI INTERESSI E PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI STATO

L'attuale produzione (senza dotazione) delle due centrali Ceresa si aggira mediamente attorno a 11 milioni di kWh ed in termini globali è sufficiente a coprire il fabbisogno del comprensorio servito dalla Cooperativa con energia di origine rinnovabile e prodotta localmente. Infatti ad esempio nel 2006 il fabbisogno di energia elettrica è risultato di 10.9 mio di kWh.

Il rilascio di una dotazione minima a Predelp di 15 l/s nel periodo invernale e 30 l/s nel periodo estivo ha chiaramente un influsso sulla produzione di energia elettrica. La diminuzione di produzione di elettricità è quantificata nelle tabelle seguenti:

Centrale Ceresa 1

Condizioni di dotazione	attuale	15 l/s	30 l/s	67 l/s (31.1 LPAc)
Produzione media annua (kWh)	10'000'103	9'256'400	8'520'997	6'663'778
Perdita di produzione		743'703	1'749'106	3'336'325

Centrale Ceresa 2

Condizioni di dotazione	attuale	senza presa 2	+15 l/s da Predelp	+ 30 l/s da Predelp	+ 67 l/s da Predelp
<i>Produzione media annua (kWh)</i>	1'054'404	716'983	671'495	626'093	492'492
<i>Perdita di produzione</i>		337'421	382'909	428'311	561'912

Impianto Ceresa 1 + Ceresa 2

condizioni	attuale	senza presa 2 + 15 l/s	senza presa 2 + 30 l/s	senza presa 2 + 67 l/s
<i>Produzione media annua (kWh)</i>	11'054'507	9'927'895	9'147'090	7'156'270
<i>Perdita di produzione %</i>		- 10%	- 17%	- 35%

Dai dati di cui sopra si evince che le ripercussioni maggiori sulla produzione idroelettrica derivano principalmente dall'applicazione di una dotazione alla presa di Predelp. L'applicazione dell'art. 31 cpv. 1 LPAC alla presa di Predelp determinerebbe una produzione totale diminuita del 35%. Con l'adozione del piano di protezione e di utilizzazione (15-30 l/s) la riduzione della produzione totale è valutata attorno al 14%. Si noti che la richiesta di aumentare la dotazione durante il periodo estivo non ha comunque incidenza sulla più pregiata produzione idroelettrica invernale.

Le misure compensative istituite tramite il piano di protezione e utilizzazione che permettono di equilibrare in maniera ampiamente soddisfacente i probabili pregiudizi arrecati all'ambiente dal rilascio della concessione, determinano quindi una riduzione non indifferente della produzione di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile.

Non dobbiamo inoltre dimenticare che la perdita di produzione, oltre ad un evidente aumento dei costi di produzione, per la CEF significa maggiore acquisto di energia di compenso, in quanto anche teoricamente i quantitativi di elettricità prodotti non saranno più sufficienti a coprire il fabbisogno del comprensorio approvvigionato dalla cooperativa. Tenuto conto di tutti questi elementi, il Consiglio di Stato propone di sostenere la produzione di energia idroelettrica nel caso specifico separando ai fini del calcolo dei canoni d'acqua la potenza lorda della delle due centrali e questo per la prima metà della concessione, fatte salve eventuali modifiche legislative in materia di canoni d'acqua. In pratica ciò sta a significare che viene rilasciata un'unica concessione per l'utilizzo delle acque del riale Ceresa derivate in zona Predelp a quota 1'674.90 m.s.m. e restituite nel fiume Ticino a quota 729.40 m.s.m. (quota media fiume Ticino), mentre la potenza lorda media viene calcolata separatamente per le due centrali, e questo per i seguenti motivi:

- equità di trattamento: l'impianto Ceresa II oltre a non aver potuto beneficiare di una concessione di 40 anni, come avviene invece di regola, non potrebbe nemmeno beneficiare dell'esonero dei canoni d'acqua concesso agli impianti idroelettrici aventi una potenza sino a 1 MW risultante dalla modifica dell'art. 49 LUF del 1° maggio 1997
- ponderazione degli interessi: tenuto conto delle prestazioni richieste a compenso dei probabili pregiudizi ambientali causati dall'impianto esistente aggravare ulteriormente i costi di produzione con un canone annuo di oltre 170% maggiore rispetto all'attuale significherebbe pretendere delle prestazioni che in un certo qual senso ostacolano l'utilizzazione razionale delle forze idriche.

Alla luce di questi aspetti e nell'ambito delle competenze decisionali dei Cantoni, la proposta di considerare separatamente il calcolo dei canoni d'acqua per le due centrali per

i primi 20 anni della nuova concessione, appare come logica risposta a sostegno della politica energetica federale e cantonale focalizzata per gli aspetti produttivi su impianti da fonti rinnovabili, impianti decentralizzati ed indigeni.

Il Consiglio di Stato

- sentiti gli uffici interessati, lo speciale gruppo di lavoro sui deflussi minimi, la Confederazione e l'AET;
- valutata la richiesta di rinnovo della Concessione presentata dalla CEF;
- considerato che l'impianto idroelettrico con l'applicazione della deroga ai sensi dell'art. 32 cpv. c della LPAc rispetta pienamente la legislazione in materia di protezione delle acque e non lede in maniera preponderante interessi specifici alla protezione dell'ambiente;
- ritenuto che il progetto non rientra nella strategia di riversione, secondo la quale nel prossimo decennio s'intende proporre la riversione di tutti gli impianti in fine concessione con una potenza installata superiore a 3 Megawatt e di quelli privati con una potenza installata superiore a 1 Megawatt, come indicato nel messaggio no. 5210 concernente la riversione dell'impianto di Ponte Brolla, e confermato all'unanimità dal parlamento;
- soppesati gli interessi a favore e contro il prelievo;
- considerati gli intendimenti di politica energetica del Cantone e della Confederazione,

ritiene che la concessione debba essere rinnovata in quanto:

- l'impianto si inserisce negli obiettivi energetici della Confederazione, in particolare per quanto concerne la promozione delle piccole centrali idroelettriche ed il sostegno alla forza idrica per colmare il previsto deficit in materia di energia;
- con l'adozione del piano di protezione e di utilizzazione, approvato dal Consiglio Federale, l'aumento del prelievo viene ampiamente compensato dalle misure di protezione supplementari proposte, per cui l'impianto rispetta tutte le esigenze minime poste dalla LPAc in materia e non lede interessi specifici relativi alla protezione dell'ambiente.

Sentito il preavviso dei servizi cantonali e federali competenti, considerando che l'AET per i motivi citati ha confermato la propria politica nei confronti di questi piccoli impianti, il Consiglio di Stato, con questo Messaggio, vi propone il rilascio della Concessione per l'utilizzazione delle acque pubbliche di superficie del torrente Ceresa negli impianti idroelettrici Ceresa I e II, per la durata di 40 anni.

9. CONSEGUENZE FINANZIARIE PER IL CANTONE

L'approvazione del Decreto che vi sottoponiamo avrà quale beneficio per il Cantone un introito di Fr. 69'400.-, quale tassa unica di concessione. La tassa di concessione è calcolata in base all'articolo 19 LUA che prevede un valore corrispondente all'ammontare di un canone d'acqua per ogni 20 anni di concessione.

Mentre per quanto riguarda il canone annuo per lo sfruttamento delle acque si passa dagli attuali Fr. 29'060.- ad un canone annuo di Fr. 34'700.- per i primi vent'anni seguendo la proposta descritta nel capitolo precedente, fatte salve eventuali modifiche legislative federali e/o cantonali in materia.

In considerazione di quanto precede vi chiediamo di dare la vostra adesione all'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, P. Pesenti

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la richiesta di rinnovo concessione alla Cooperativa Elettrica di Faido per l'utilizzazione delle acque pubbliche di superficie del torrente Ceresa

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 3 luglio 2007 n. 5945 del Consiglio di Stato;
- richiamate la legge cantonale sull'utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002 (LUA), la legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc) e la legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche del 22 dicembre 1916 (LUF1)

d e c r e t a :

Articolo 1

Alla Cooperativa Elettrica Faido CEF, é data la Concessione di utilizzare le acque del riale Ceresa derivate in zona Predelp a quota 1'674.90 m.s.m. e restituite nel fiume Ticino a quota 729.40 m.s.m. (quota media fiume Ticino).

Articolo 2

¹La forza lorda calcolata in base alla portata media utilizzabile nell'impianto ed alla caduta lorda viene stabilita come segue:

Ceresa I

portata media	Q_m	=	155	l/s
caduta lorda	H	=	872.65	m
potenza lorda media	$9.81 \times Q_m \times H/1000$	=	1'327	kW

Ceresa II

portata media	Q_m	=	155	l/s
caduta lorda	H	=	72.85	m
potenza lorda media	$9.81 \times Q_m \times H/1000$	=	111	kW

²La potenza lorda media fa stato per il computo della tassa di concessione per i primi 20 anni; resta comunque intatta la facoltà del Consiglio di Stato di rivedere gli elementi per il calcolo del canone d'acqua conformemente ai disposti di cui agli articoli da 21 a 23 della LUA.

Articolo 3

¹Il rilascio della concessione é vincolato al pagamento di una tassa unica di concessione di fr. 69'400.- (pari a due canoni d'acqua = 1'327 kW x 26.15 Fr./kW), da versare entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

²Conformemente ai disposti della legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche del 22 dicembre 1916, l'impianto Ceresa II é esente dal pagamento annuo del canone d'acqua. Sono riservate future modifiche legislative in merito.

Articolo 4

¹Sono riservati i diritti dei terzi conformemente all'art. 45 LUFi e all'art. 7 della LUA. Il concessionario é responsabile per ogni danno derivante a terzi dall'impianto o da lavori di ampliamento, di manutenzione e di esercizio.

²Al concessionario é conferito il diritto di espropriazione per l'eventuale costruzione di opere per il trasporto di energia, riservate le disposizioni della legislazione federale sugli impianti elettrici.

Articolo 5

¹La concessione ha una durata di 40 anni a decorrere dal 1° gennaio 2007 e con scadenza 31 dicembre 2046.

²Il Cantone ha il diritto di riscattare l'intero impianto nei termini previsti dalla LUA (art. 17) e dalla legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (LUFi art. 63), con preavviso di 5 anni, alle seguenti condizioni:

- a) per le opere di presa, di adduzione e di scarico dell'acqua, costruite su terreno pubblico o privato, la turbina con il fabbricato in cui si trova, come pure il terreno che serve all'esercizio dell'impianto, il prezzo di riscatto é pari al costo dell'impianto meno un ammortamento annuo di 2.5%, a partire dalla prima messa in esercizio.
- b) per le opere destinate alla produzione, al trasporto e alla distribuzione di energia é corrisposta, come prezzo di riscatto, un'equa indennità, in nessun caso superiore al valore reale. La tassa di concessione é retrocessa proporzionalmente in ragione di 1/40 per ogni anno non decorso.

Articolo 6

¹Alla scadenza della concessione é dato il diritto di riversione conformemente all'articolo 18 della LUA e pertanto il Cantone può:

- a) avocare a sé senza compenso le opere di presa, di adduzione e di scarico d'acqua costruite su terreno pubblico o privato, i motori idraulici con i fabbricati in cui si trovano, come pure il terreno che serve all'esercizio dell'impianto;
- b) rilevare le installazioni per la produzione e la trasmissione dell'energia elettrica, compresi gli edifici pagando un'equa indennità.

²Il concessionario ha l'obbligo di mantenere in uno stato idoneo all'esercizio le opere e le installazioni soggette al diritto di riversione.

Articolo 7

¹Il concessionario deve fornire al Consiglio di Stato, entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, indicazioni precise e documentate sulle spese che possono influenzare l'indennità in caso di riscatto o di riversione.

²Non sono comprese in tali spese la tassa di concessione, le imposte cantonali e comunali. La notifica delle spese relative a ulteriori ampliamenti e rinnovi deve avvenire entro 2 anni dal collaudo degli stessi.

³Le spese non giustificate entro detto termine non vengono considerate per il prezzo di riscatto.

Articolo 8

¹Il concessionario si impegna a rispettare senza indennizzo le prescrizioni delle Autorità federali e cantonali in materia di economia forestale, di fauna ittica e di tutela delle componenti naturali e del paesaggio.

²In particolare il concessionario è tenuto a realizzare le misure di compenso previste dal piano di protezione e di utilizzazione ai sensi dell'articolo 32 lettera c della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC, del 24 gennaio 1991) quale deroga al deflusso minimo calcolato ai sensi dell'art. 31 LPAC.

³Il piano di protezione e utilizzazione prevede:

- a. una maggiore utilizzazione del torrente Predelp tramite una riduzione del deflusso minimo che viene così stabilito:
 - 15 l/s dal 1° ottobre al 31 marzo,
 - 30 l/s dal 1° aprile al 30 settembre; in caso di inaccessibilità all'opera di presa a causa di condizioni ambientali proibitive (presenza di neve, lavine), la dotazione di 15 l/s potrà essere prolungata fino al 30 aprile, previa informazione dell'Ufficio dell'energia;
- b. una maggiore protezione del torrente Predelp tramite la rinuncia alla seconda captazione in zona Ceresa 1 e relativo smantellamento dell'opera di presa e intervento di ripristino delle condizioni naturali dell'alveo;
- c. una maggiore protezione del fiume Ticino presso la confluenza con il torrente Predelp tramite la garanzia della libera migrazione dei pesci all'altezza della briglia in zona Faido.

⁴Il concessionario s'impegna a realizzare la misura di compensazione di cui al capoverso 3 lett. a entro 6 mesi dall'entrata in vigore della nuova concessione.

⁵Il concessionario s'impegna a realizzare le misure costruttive di cui al capoverso 3 lett. b e lett. c presentando le rispettive domande di costruzione entro 6 mesi dall'entrata in vigore della nuova concessione e realizzando le necessarie opere entro 1 anno dal rilascio della licenza edilizia.

⁶L'installazione delle necessarie apparecchiature di misurazione, di regolazione e di controllo del deflusso minimo è a carico del concessionario. Lo stesso è tenuto a trasmettere periodicamente all'ufficio dell'energia del DFE i dati relativi alle portate affluenti alla presa, al volume di acqua turbinata e alla dotazione rilasciata.

Articolo 9

¹Il Gran Consiglio può dichiarare decaduta la concessione in applicazione degli art. 65 e 69 LUF. I.

²Se la concessione si estingue per espressa rinuncia, per decadenza o per scadenza del termine di concessione senza che il Cantone faccia valere il diritto di riversione, sono applicabili gli art. 66 e 69 LUF. I.

Articolo 10

¹Quale misura di protezione dell'habitat acquatico e della fauna ittica il concessionario si impegna a garantire che gli aumenti repentini di portata nella tratta a deflusso minimo vengano limitati ai casi di emergenza, mentre negli altri casi si proceda a modifiche progressive della portata.

²In caso di operazioni che possono avere implicazioni negative per la fauna ittica dovrà essere avvisato tempestivamente l'Ufficio della caccia e della pesca.

Articolo 11

Contro il disposto dell'art. 1 del presente Decreto è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Articolo 12

Il presente decreto viene intimato alla Cooperativa Elettrica Faido CEF.

Articolo 13

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.